

AVV. EZIO MARIA ZUPPARDI

Via Terenzio n. 7(c/o Studio Titomanlio-Abbamonte) – ROMA

Viale Gramsci n. 16(c/o Studio Abbamonte) – NAPOLI

PEC: eziomariazuppari@avvocatinapoli.legalmail.it

Fax: 081/663383

SITO WEB ISTITUZIONALE DEL MIUR

In adempimento di quanto disposto dal Tar del Lazio, sede di Roma, sez. III° bis, con ordinanza n. 3457/2014 si richiede la pubblicazione del seguente

AVVISO

1. autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale:
 - 1.1 **TAR LAZIO sede di ROMA Sez. III° bis NRG. 8552/2014**
2. nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata:
 - 2.1 **Chiara Pinto, Lucia Ragozzino, Ivana Landi, Rosa Ingenito, Anna Varvato, Luigi Granata, Christian Lucamaria Di Sarno, Vincenzo Dialetto**
 - 2.2 **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Seconda Università degli Studi di Napoli**
3. estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:
 - 3.1 a) in parte qua e per quanto di ragione, del Decreto del Rettore della SUN – Seconda Università di Napoli del 6/2/14 di indizione del concorso unico nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria per l'anno 2014-2015;
 - b) della graduatoria definitiva pubblicata dal MIUR in data 22/4/14, redatta all'esito delle prove preselettive per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, per l'anno accademico 2014/2015;
 - c) in parte qua e per quanto di ragione, delle operazioni con le quali è stata espletata la prova per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia ed

odontoiatria e protesi dentaria, per l'anno accademico 2014/2015 e dei relativi verbali redatti dalla preposta Commissione;

e) in parte qua, se ed in quanto lesivo, del D.M. - MIUR del 5/2/14 n. 85 e segnatamente dell'allegato n. 4;

f) di ogni altro atto, preordinato, conseguente, connesso e/o comunque lesivo per il ricorrente;

nonché: g) per il risarcimento del danno in forma specifica mediante l'immatricolazione, anche in soprannumero, dei ricorrenti al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2014 - 2015.

3.2 I.- VIOLAZIONE DEL DPR 9/5/94 N. 487. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DELLA *LEX SPECIALIS* DEL PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DEL D.M. MIUR 5/2/14 N. 85 E SEGNOTAMENTE DELL'ALLEGATO N. 4 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO NELLE PROCEDURE CONCORSUALI E DI EVIDENZA PUBBLICA. VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* TRA I CONCORRENTI. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' E SVIAMENTO.

Si deduce la violazione del principio dell'anonimato, generalmente previsto dall'art. 14 del DPR 487/94, che impone in tutte le procedure concorsuali in cui più concorrenti gareggiano al fine di ottenere il medesimo bene della vita. L'esigenza di salvaguardare la segretezza degli autori delle prove scritte fino a quando la correzione non sia stata ultimata è funzionale alla garanzia di parità di trattamento tra i candidati, che postula una valutazione obiettiva dei loro elaborati.

Detto principio in questione riveste un ruolo fondamentale nelle procedure concorsuali, in quanto rappresenta *"il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione"* (Consiglio di Stato, Ad.Plen. nn. 26-27-28/2013).

Nella specie, come si è visto nella narrativa che precede, si è trattato di una prova svolta in maniera del tutto irregolare ed in aperta violazione del principio dell'anonimato. Infatti, si è consentito a ciascun candidato di poggiare in buona evidenza sul proprio banco, sia i modelli di risposta e la griglia dei quesiti

(entrambe contrassegnati con il codice identificativo della prova alfanumerico non a barre) e contemporaneamente la scheda (non prevista dal Bando) sulla quale erano riportati i dati anagrafici di ciascun concorrente. Sicché era facilmente collegabile il modulo contenente la prova del concorrente alla sua identità personale così violando il principio di anonimato e della *par condicio* che notoriamente caratterizzano le procedure concorsuali e di evidenza pubblica. Inoltre, ai concorrenti è stato anche frequentemente raccomandato da parte dei membri della Commissione di mantenere aperta, o comunque in modo da poter essere consultata in ogni momento, la carta d'identità.

In buona sostanza è accaduto che, sia durante che successivamente alla conclusione della prova, si è potuto facilmente individuare il compito di ciascun candidato. E lo stesso candidato essendo a conoscenza del codice apposto sul suo modulo di risposta è stato in grado di comunicare tale codice, al fine di vedere modificato l'esito della prova in suo favore.

Nel caso di specie la prova, sin dall'inizio della stessa ogni addetto al controllo ed ogni membro delle sottocommissioni di concorso potevano abbinare il codice della prova al nome del candidato; codice che peraltro aveva anche la funzione di *username* che il candidato doveva utilizzare per accedere *online* ai servizi ed alle notizie relative la propria prova.

E' poi evidente come le suddette operazioni, così come compiute dalla Commissione hanno vanificato tutti gli accorgimenti previsti dal legislatore al fine di assicurare che la correzione degli elaborati avvenisse nel più stretto anonimato e seguendo la *par condicio* dei ricorrenti e l'imparzialità dell'amministrazione, consentendo a chiunque ne avesse interesse di associare un codice al nome del candidato.

Se ciò non bastasse, si deve comunque osservare che la conoscenza anche da parte del solo candidato del codice alfanumerico indicativo della propria prova rappresenta un potenziale pericolo per la garanzia dell'anonimato, dato che ogni concorrente conosceva il proprio codice; quest'ultimo è stato perfino rilasciato dai membri della sottocommissione al termine del concorso ad ogni singolo candidato, il quale ben avrebbe successivamente potuto comunicarlo ai soggetti preposti alla correzione dei compiti, onde

ottenere la manomissione della propria griglia delle risposte (ad esempio attraverso l'annerimento delle caselle lasciate volutamente in bianco).

Ne consegue che anche nel caso in esame il comportamento della Commissione ha superato la soglia di criticità individuata dal Giudice Amministrativo, mettendo a rischio nel senso anzidetto tutti gli accorgimenti predisposti a livello normativo generale e di settore al fine di assicurare l'anonimato nella fase di correzione.

4. indicazione dei controinteressati, genericamente indicati:
 - 4.1 allo stato i controinteressati sono i soggetti ricoprenti le posizioni che vanno dal numero 1 al numero 12275 della graduatoria impugnata;
5. indicazione sullo svolgimento del processo:
 - 5.1 lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 8552/2014) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R."
6. indicazione del numero del decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami:
 - 6.1 la presente notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale del MIUR è stata autorizzata dal Tar del Lazio, sede di Roma, sez. III° bis, con ordinanza n. 3457/2014 del 21/07/2014
7. testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati
 - 7.1 *"Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma*
Ricorrono *Pinto* *Chiara* *(C.F.*
PNTCHR95L63L259V) *res. Torre Annunziata (NA)*

C.so Umberto I n. 35, Ragozzino Lucia (C.F. RGZLCU95R51B963R) res. Caserta, Via Mulini Militari n. 22, Landi Ivana (C.F. LNDVNI95R45G309C) res. Quarto (NA) Via Benedetto Croce, 1, Ingenito Rosa (C.F. NGNRSO95M70G813S) res. Boscotrecase (NA) Via Cola n. 9, Varvato Anna (C.F. VRVNNA95E60I577B) res. in Trecase, Via Cattaneo n. 22, Granata Luigi (C.F. GRNLGU95H29E791M) res. Afragola, Via della Resistenza n. 58, Di Sarno Christian Lucamaria (C.F. DSR CRS91L19G190V) res. Somma Vesuviana, Via Duca di Salza, 115, Dialetto Vincenzo (C.F. DLTVCN93E28F839R) res. Napoli, Via Omodeo n. 3, rappresentati e difesi, giusta mandato a margine del presente atto, dall'avvocato Ezio Maria Zuppardi (C.F. ZPPZMR62T06F839N-PEC

eziomariazuppardi@avvocatinapoli.legalmail.it - fax 081/663383) con il quale elettivamente domicilia in Roma alla via Terenzio n° 7 presso lo studio Abbamonte-Titomanlio;

contro il MIUR, in persona del Ministro p.t.; la SUN - Seconda Università degli Studi di Napoli in persona del legale rapp.te p.t.;

nonché nei confronti di D'Agostino Anna e Massaro Daniele;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, anche monocratiche ex art. 56 CPA:

a) in parte qua e per quanto di ragione, del Decreto del Rettore della SUN – Seconda Università di Napoli del 6/2/14 di indizione del concorso unico nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria per l'anno 2014-2015;

b) della graduatoria definitiva pubblicata dal MIUR in data 22/4/14, redatta all'esito delle prove preselettive per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, per l'anno accademico 2014/2015;

c) in parte qua e per quanto di ragione, delle operazioni con le quali è stata espletata la prova per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi

dentaria, per l'anno accademico 2014/2015 e dei relativi verbali redatti dalla preposta Commissione;
e) in parte qua, se ed in quanto lesivo, del D.M. - MIUR del 5/2/14 n. 85 e segnatamente dell'allegato n. 4;

f) di ogni altro atto, preordinato, conseguente, connesso e/o comunque lesivo per il ricorrente;

nonché: g) per il risarcimento del danno in forma specifica mediante l'immatricolazione, anche in soprannumero, dei ricorrenti al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2014 – 2015.

FATTO

I ricorrenti hanno partecipato alla prova selettiva per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria relativamente all'anno accademico 2014-2015 presso la Seconda Università degli studi di Napoli.

Con il D.M. n. 85 del 5/2/14 il MIUR ha stabilito in relazione alla procedura di cui sopra e, per quello che qui interessa, che:

“7 Ogni plico contiene:

- a) una scheda anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoca;*
- b) i quesiti relativi alla prova di ammissione;*
- c) due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sulla scheda anagrafica;*
- d) un foglio sul quale risultano prestampati*
 - 1. il codice identificativo della prova;*
 - 2. l'indirizzo del sito web del MIUR*
 - 3. le chiavi personali (username e password) per accedere all'area riservate del sito.*
- e) una busta vuota, provvista di finestra trasparente.”*

Contrariamente alle disposizioni impartite dal MIUR, è invece accaduto che sui moduli di risposte oltre al codice identificativo a barre è stato stampato anche un codice identificativo alfanumerico che peraltro coincideva con il codice alfanumerico

indicato come username del candidato sul foglio di cui al punto "d" di cui al citato allegato 1 al D.M. 85. Inoltre, è accaduto anche che, a tutti i candidati, all'atto della prima identificazione all'ingresso in aula, è stata fornita un'ulteriore scheda personale non prevista dal Bando, sulla quale erano riportati il nome e cognome del candidato, la sua data di nascita, il numero del settore e del posto dove sedersi per svolgere la prova, il tutto con tanto di logo dell'Università e dicitura riferita alla procedura concorsuale in parola.

Orbene, tale scheda è stata fatta tenere in mostra da ciascun candidato sul proprio banco, per tutto il tempo di espletamento della prova, unitamente ai moduli di risposta dove erano riportati il codice a barre e quello alfanumerico identificativo di ciascun concorrente. Sicché, per tutti i candidati era chiaramente possibile collegare il nominativo relativo codice a barre ed identificativo, con aperta e palese violazione del principio dell'anonimato. Peraltro, va precisato che la busta contenente la scheda anagrafica da sigillare all'atto della consegna del materiale da parte del candidato, in realtà non è stata fatta sigillare a nessun candidato, con ulteriore violazione del procedimento e della regolarità della prova.

In queste condizioni avverso i provvedimenti impugnati ed al fine di ottenere il risarcimento del danno in forma specifica attraverso l'immatricolazione al corso di laurea, di deducono i seguenti:

MOTIVI

I.- VIOLAZIONE DEL DPR 9/5/94 N. 487. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DELLA LEX SPECIALIS DEL PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DEL D.M. MIUR 5/2/14 N. 85 E SEGNOTAMENTE DELL'ALLEGATO N. 4 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO NELLE PROCEDURE CONCORSUALI E DI EVIDENZA PUBBLICA. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' E

SVIAMENTO.

Il principio dell'anonimato, generalmente previsto dall'art. 14 del DPR 487/94, s'impone in tutte le procedure concorsuali in cui più concorrenti gareggiano al fine di ottenere il medesimo bene della vita. L'esigenza di salvaguardare la segretezza degli autori delle prove scritte fino a quando la correzione non sia stata ultimata è funzionale alla garanzia di parità di trattamento tra i candidati, che postula una valutazione obiettiva dei loro elaborati.

Dal principio in esame con riferimento allo svolgimento delle prove discende il dovere di non utilizzare mezzi e modalità che consentono di risalire in via indiretta ed occulta all'autore dello scritto.

Il principio in questione riveste un ruolo fondamentale nelle procedure concorsuali, in quanto rappresenta "il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione" (Consiglio di Stato, Ad.Plen. nn. 26-27-28/2013).

Occorre peraltro distinguere, da un lato, le controversie azionate dai ricorrenti esclusi dalle procedure concorsuali per aver apposto sul proprio elaborato dei segni di riconoscimento, fattispecie per le quali la giurisprudenza del Giudice Amministrativo richiede all'amministrazione che dispone l'annullamento di un compito per violazione della regola dell'anonimato, la dimostrazione dell'intenzionalità del segno contestato. Mentre diverso è il caso in cui l'anonimato viene violato dall'amministrazione, sulla quale incombe il dovere di garantire la parità concorsuale e la trasparenza della procedura stessa.

Nel caso che ci occupa viene in rilievo questo proprio seconda ipotesi; stavolta l'indirizzo giurisprudenziale prevalente è meno restrittivo sotto il profilo probatorio in quanto "considera tale violazione rilevante in sé senza che sia necessario (per inferirne la illegittimità) ricostruire a posteriore il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli" (

cfr, infra multis, Consiglio di Stato, sez. VI sentenza n. 1928/2010).

Nella specie, come si è visto nella narrativa che precede, si è trattato di una prova svolta in maniera del tutto irregolare ed in aperta violazione del principio dell'anonimato. Infatti, si è consentito a ciascun candidato di poggiare in buona evidenza sul proprio banco, sia i modelli di risposta e la griglia dei quesiti (entrambe contrassegnati con il codice identificativo della prova alfanumerico non a barre) e contemporaneamente la scheda (non prevista dal Bando) sulla quale erano riportati i dati anagrafici di ciascun concorrente. Sicché era facilmente collegabile il modulo contenente la prova del concorrente alla sua identità personale così violando il principio di anonimato e della par condicio che notoriamente caratterizzano le procedure concorsuali e di evidenza pubblica.

Inoltre, ai concorrenti è stato anche frequentemente raccomandato da parte dei membri della Commissione di mantenere aperta, o comunque in modo da poter essere consultata in ogni momento, la carta d'identità.

In buona sostanza è accaduto che, sia durante che successivamente alla conclusione della prova, si è potuto facilmente individuare il compito di ciascun candidato. E lo stesso candidato essendo a conoscenza del codice apposto sul suo modulo di risposta è stato in grado di comunicare tale codice, al fine di vedere modificato l'esito della prova in suo favore.

Sul punto si è espressa anche l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, affermando che: "che la violazione dell'anominato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto (cfr in termine VI sez. n. 3747/2013 citata) e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione".

Ebbene, tale assunto è applicabile anche alla vicenda che ci occupa, posto che è di tutta evidenza

che le modalità che l'hanno connotata non hanno fornito sufficienti garanzie per l'anonimato degli elaborati e dei candidati. Ciò costituisce vizio insanabile del procedimento e dei provvedimenti che qui si impugnano, che ne inficia la legittimità.

Ribadendo che, con le modalità con cui si è svolta la prova, sin dall'inizio della stessa ogni addetto al controllo ed ogni membro delle sottocommissioni di concorso potevano abbinare il codice della prova al nome del candidato; codice che peraltro aveva anche la funzione di username che il candidato doveva utilizzare per accedere online ai servizi ed alle notizie relative la propria prova.

E' poi evidente come le suddette operazioni, così come compiute dalla Commissione hanno vanificato tutti gli accorgimenti previsti dal legislatore al fine di assicurare che la correzione degli elaborati avvenisse nel più stretto anonimato e seguendo la par condicio dei ricorrenti e l'imparzialità dell'amministrazione, consentendo a chiunque ne avesse interesse di associare un codice al nome del candidato.

Se ciò non bastasse, si deve comunque osservare che la conoscenza anche da parte del solo candidato del codice alfanumerico indicativo della propria prova rappresenta un potenziale pericolo per la garanzia dell'anonimato, dato che ogni concorrente conosceva il proprio codice; quest'ultimo è stato perfino rilasciato dai membri della sottocommissione al termine del concorso ad ogni singolo candidato, il quale ben avrebbe successivamente potuto comunicarlo ai soggetti preposti alla correzione dei compiti, onde ottenere la manomissione della propria griglia delle risposte (ad esempio attraverso l'annerimento delle caselle lasciate volutamente in bianco).

Ebbene, a giudizio dell'Adunanza Plenaria quando la Commissione fa annotare sull'elenco alfabetico dei candidati, accanto al nome di ciascuno di essi, il codice alfanumerico CINECA riservato a lui attribuito, codice la cui funzione era appunto quella di consentire solo ex post l'abbinamento della scheda anagrafica con la prova corretta, si può

affermare che la Commissione è incorsa in irregolarità niente affatto così modeste o veniali da risultare giustificabili alla stregua del principio di ragionevolezza e proporzionalità.

Ne consegue che anche nel caso in esame il comportamento della Commissione ha superato la soglia di criticità individuata dal Giudice Amministrativo, mettendo a rischio nel senso anzidetto tutti gli accorgimenti predisposti a livello normativo generale e di settore al fine di assicurare l'anonimato nella fase di correzione.

Stando così le cose, va recepito l'orientamento giurisprudenziale formatosi al riguardo (Cons. di Stato, sez. VI°, Ordinanza 1716/14 del 30/4/14 – Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia, sentenza 466/13 del 10/5/13 – TAR Sicilia Palermo, sez. I°, sentenza 457/12 del 28/2/12) per il quale, in considerazione della violazione dell'anonimato, va riconosciuto ai ricorrenti il risarcimento del danno in forma specifica, disponendo la loro ammissione al Corso di Laurea in questione, anche in soprannumero.

Misure cautelari anche monocratiche

Ex art. 56 CPA

Il fumus emerge dai motivi di ricorso mentre un danno grave è in re ipsa posto che dalla violazioni del principio dell'anonimato consegue la ingiusta estromissione dei ricorrenti da corso di laurea in questione, sicché alla luce delle considerazioni sopra espresse si chiede che l'On. Tar adito disponga l'ammissione con riserva in soprannumero degli odierni ricorrenti ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, chiedendo, peraltro, di accogliere il gravame limitatamente alla posizione dei ricorrenti senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria (cfr. Cons. di Stato, sez. VI°, Ordinanza 1716/14 del 30/4/14 Cons. di Giustizia Amm. per la Regione Siciliana n. 466/13 del 10/5/13; TAR Sicilia, sez. I n. 457/12 del 28/2/12 TAR Lombardia, Brescia, sez. II n. 1352 del 16 luglio 2012; TAR Campania, Napoli, sezione quarta n. 5051 del 28 ottobre 2011; TAR Toscana sez. I n. 1105 del 2776/2011; TAR Sicilia, Palermo, sez. I n. 457 del 28/2/2012; TAR Sicilia,

Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; TAR Lombardia, Brescia, ordinanza cautelare n. 972 del 15 dicembre 2011).

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle richieste misura cautelari, disponendo l'ammissione con riserva ed i soprannumero dei ricorrenti al corso di lauree in medicina e chirurgia. Conseguenze di legge in ordine alle spese.

Avv. Ezio Maria “

7.2 per l'elenco nominativo dei contro interessati vedasi
file allegato nominato “**ELENCO
CONTROINTERESSATI**”